



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Alanno (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza del 6 novembre 2023, n. 43, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 del Comune di Alanno (di 3.451 abitanti) acquisiti in data 9 dicembre 2022, protocollo n. 4901.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi profili, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità

eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: *“le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare”* (*“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023”*, approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Con deliberazione n. 162/2022/PRSE questa Sezione ha analizzato il rendiconto 2020.

2.1. In primo luogo, bisogna evidenziare la tardiva approvazione del rendiconto in esame oltre il prescritto termine del 30 aprile 2022 (delibera di Consiglio comunale n. 27 del 25 maggio 2022).

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri dell'esercizio 2021 è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	96.000	11.930	107.930

Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	31.120	-	31.120
Risorse vincolate nel bilancio	57.555	-	57.555
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	7.325	11.930	19.255
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	- 95.006	-	- 95.006
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	102.331	11.930	114.261

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti O1, O2 e O3. Ciò posto, va rilevato che il differenziale tra entrate (Titoli 1, 2 e 3) e spese (Titoli 1 e 4) è negativo per euro 32.361.

Si riscontra la corretta applicazione della quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui per euro 3.049.

La gestione di parte capitale registra un saldo positivo di euro 11.930 per tutte le componenti Z1, Z2 e Z3.

Si evidenzia l'applicazione di avanzo per euro 131.410 (interamente di parte corrente), che, come riportato nel questionario al rendiconto, deriva da avanzo vincolato e - nello specifico - dalla gestione dei fondi Covid non spesi negli esercizi precedenti.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si sollecita una verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell'ultimo triennio con una rimodulazione della spesa corrente in base agli effettivi incassi.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione - "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente ed è riportato nella tabella che segue, con riguardo alle sue componenti.

Tabella n. 2 - Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	477.149
Fondo crediti di dubbia esigibilità	141.634
Fondo anticipazione di liquidità	246.248
Fondo contenzioso	4.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	11.225
Quota annua liberata dal FAL	8.478
Vincoli derivanti da legge o principi contabili	37.555
Parte destinata agli investimenti	20.930
Avanzo di amministrazione	7.078

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si rileva che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi inferiore ai residui passivi (rispettivamente euro 1.855.435 ed euro 2.164.387).

Il fondo pluriennale vincolato 2021 è stato costituito solo per le spese di parte capitale.

5.1. Dall'analisi dei residui attivi e passivi mantenuti nella contabilità si evidenzia quanto segue.

Si riscontra, in via esemplificativa, la presenza sul capitolo 144 "Contributi e trasferimenti da aziende di pubblici servizi - A.C.A. - A.T.O." di numerose partite relative al periodo 2015 - 2020 per euro 185.796. Parimenti, sul capitolo 313 "Rimborso spese per convenzione del servizio di ragioneria", emerge un residuo dell'anno 2015 di euro 2.187. Si raccomanda una verifica dell'esigibilità dei crediti vetusti, nelle more dei termini di prescrizione valutandone l'inserimento nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda i residui passivi, va rilevata la presenza sul capitolo 138 "liti, arbitraggi e consulenze - uff.tecnici" di residui per euro 16.197 relativi al periodo 2016 - 2019. Per tali partite, risalenti nel tempo, è necessario verificare i termini di prescrizione e se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento in bilancio.

Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, sui seguenti residui non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile nonché della sua compatibilità con il correlato cronoprogramma:

- “*sisma del 06.04.2009 - spesa per la riparazione - pratiche edilizia privata fuori cratere-e. 405*” per euro 186.805 relativo all’anno 2020;
- “*manutenzione straordinaria patrimonio comunale da alienazioni cap.e 425/0*” per euro 50.000, relativi all’anno 2020.

Si ricorda, nuovamente, che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

5.2. Dall’analisi del prospetto contabile “All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità” trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, concernente la composizione dell’accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 “*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*”, ha accantonato a FCDE l’intero importo di euro 141.634, ossia una somma pari al 30,34 per cento dei residui mantenuti (euro 466.752 di cui euro 143.568 relativi alla competenza ed euro 323.185 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 “*Imposte tasse e proventi assimilati*”;
- con riferimento al Titolo 3 “*Entrate extratributarie*”, non risultano, dunque, accantonamenti nonostante la presenza di residui per euro 182.401 di cui euro 72.844 relativi all’esercizio 2020 e precedenti. Nello specifico, sulla Tipologia 100 “*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*” sono presenti residui totali per euro 154.538 di cui 57.327 relativi agli esercizi precedenti al 2021, mentre sulla Tipologia 500 “*Rimborsi e altre entrate correnti*” sono presenti residui totali per euro 27.864, di cui 15.517 relativi agli esercizi precedenti al 2021.

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l’equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un’applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Pertanto, l’Ente dovrà prestare attenzione all’esigibilità dei residui presenti sul Titolo 3 valutando sia l’esigibilità degli stessi che l’inserimento nel calcolo del fondo in esame.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 7,63 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 21,82 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 92,90 per cento e al 66,26 per cento ed uno a residui pari al 30,37 per cento per il Titolo 1 e al 15,23 per cento per il Titolo 3.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente sono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella n. 3 - Modalità di riscossione delle principali entrate proprie - esercizio 2021

Entrata	Riscossione volontaria	Riscossione coattiva
IMU/TASI	Gestione diretta	Società mista pubblico/privata (art. 52, co. 5, lett. b), n. 4, d.lgs. n. 446/1997)
TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
Sanzioni per violazioni codice della strada	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
Proventi Acquedotto	Gestione diretta	Non ricorre la fattispecie

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

La Sezione, tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

5.3. Circa il fondo di garanzia per i debiti commerciali, dalle informazioni reperite nella relazione al rendiconto e nel questionario, si prende atto che non è emersa la necessità di apporre uno specifico accantonamento.

5.4. In merito al fondo anticipazioni di liquidità si riscontra, in base alle informazioni acquisite da questa Sezione tramite Cassa Depositi e Prestiti, che l'accantonamento effettuato è congruo con il debito residuo al 31 dicembre 2021. Inoltre, risulta presente uno specifico accantonamento per la quota svincolata nell'anno, così come previsto dall'articolo 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73 del 2021.

5.5. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state evidenziate le somme impiegate per

l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L'importo vincolato è pari ad euro 37.555. Tale importo, tiene conto sia della parte non utilizzata dei vincoli apposti nell'esercizio 2020 e sia delle nuove risorse ricevute e non spese nell'anno 2021.

Dalla relazione dell'Organo di revisione emerge che: *“L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel 2021 ha ricevuto le seguenti risorse:*

Fondo per esercizio funzioni fondamentali: € 9.483,58

Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno (art 53, c 1 dl 73/21): € 44.673,67

Fondo per la concessione di riduzione TARI attività economiche chiuse (art 6, c 1 dl 73/21): € 20.398,87”.

Tenuto conto della certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

Gestione di cassa

6. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio, un fondo di cassa pari ad euro 1.298.856 con una quota vincolata pari ad euro 200.020.

In merito al calcolo di quest'ultima componente emerge, rispetto all'importo di euro 20 riportato nei documenti relativi all'esercizio 2020, un incremento per euro 200.000.

Tenuto conto dell'assenza di dettaglio nel prospetto dell'evoluzione della cassa vincolata riportato sul questionario, si raccomanda all'Ente la costante verifica delle somme ricevute oggetto di specifico vincolo.

Non è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per il 2021.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente-pagamenti dell'amministrazione è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere pari a meno 14 giorni.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 63.624 con 30 imprese creditrici.

Organismi partecipati

7. Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 83 del 21 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 4 - Partecipazioni

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
ACA s.p.a. <i>in house providing</i>	1,45% - diretta
Consorzio Gestione risorse delle Valli Peligna, Subequana e Pescara s.r.l. (Cogervap)	7,734% - diretta
Pescarainnova s.r.l.	1,00 % - diretta
Risorse Idriche s.r.l. in liquidazione	Indiretta tramite ACA s.p.a.
Hidrowatt Abruzzo s.p.a.	Indiretta tramite ACA s.p.a.

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

In merito alla società Pescarainnova, nella suddetta delibera si rappresenta che: *“Con deliberazione di C.C. nr.39 del 27.09.2021 è stato approvato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione immediata della Società, nonché la sua successiva cancellazione dal Registro Imprese”*.

Per le altre società viene confermato il mantenimento.

7.1. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha confermato l'avvenuto adempimento rilevando, tuttavia, che: *“E' in corso nell'anno 2022 la ricognizione dei debiti e crediti reciproci con Aca spa, con crediti per l'ente inerenti i mutui della rete idrica a carico della società Aca sulla base di apposita convenzione di gran lunga maggiori rispetto ai debiti per bollette”*.

Parimenti, nella relazione al rendiconto viene rilevato che: *“- la società ACA spa con protocollo n.11683/2021 ha avviato l'azione di riconciliazione tra partite debitorie e creditorie. Tale attività è tuttora in corso a causa della mole di informazioni da lavorare e della carenza di personale all'uopo preposto;*

- con la società COGERVAP sono stati riconciliati i rapporti creditori e debitori come asseverato dall'organo di revisione della società con protocollo 4268/2022”.

Si richiamano tutte le osservazioni formulate con le precedenti deliberazioni di questa Sezione in merito alla necessità della verifica dei rapporti debitori e creditori con le società partecipate.

Debiti fuori bilancio

8. In base alle informazioni riportate nella relazione al rendiconto e allo specifico questionario (di cui al prot. 3146 del 7 ottobre 2022) emerge che l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nell'esercizio in esame.

Ulteriori profili di esame

9. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione si evince, altresì, quanto segue.

9.1. Il Comune ha provveduto, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Risulta approvato un apposito regolamento in materia, con atto n. 31 del 30 novembre 2021.

9.2. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori - limite stabiliti per legge.

9.3. Dalla relazione al rendiconto risulta che l'Ente, in merito alla spesa di personale, ha registrato impegni per euro 714.904, a fronte di un limite che per il Comune di Alanno è pari ad euro 743.820. Si raccomanda, in chiave prospettica, il monitoraggio di tale componente.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

10. Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'*"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale"* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 19 ottobre 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- gli incassi aumentano da euro 4.331.324 ad euro 4.496.076, tale incremento è riconducibile principalmente alle entrate del Titolo 3 che passano da euro 232.667 ad euro 374.890;
- i pagamenti subiscono un incremento da euro 3.839.458 ad euro 4.786.316 riconducibile principalmente all'aumento della spesa in conto capitale (da euro 843.249 ad euro 1.611.300);

- dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide" al 31 dicembre 2022 emerge un fondo di cassa per euro 1.008.617, in diminuzione rispetto all'importo al 1° gennaio 2022 (euro 1.298.856);
- sempre dall'analisi del medesimo prospetto al 31 agosto 2023 emerge un fondo di cassa per euro 1.251.129, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 1.008.617).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio delle fasi di accertamento e riscossioni, in particolare di quella coattiva, verificando l'esigibilità crediti pregressi del Titolo 3 nonché a valutare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- alla rimodulazione della spesa corrente in base alle entrate effettivamente incassate;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Alanno (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 10 novembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO